

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente lo stanziamento di un credito supplementario per il risanamento
della zona pedemontana castanile nel Comune di Aurigeno

(del 23 giugno 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo sottoporvi per lo stanziamento del sussidio cantonale il progetto supplementario inteso a completare i lavori di risanamento pedemontano ad Aurigeno.

1. PREMESSE

Il progetto iniziale di risanamento della zona di Aurigeno venne approvato con decreto legislativo 10 luglio 1963 dopo che il Consiglio federale il 25 gennaio 1963 aveva dato la sua approvazione. I sussidi cantonali e federali, sull'importo totale di spesa di Fr. 1.500.000,—, erano così ripartiti :

Posizione	Importo sussidiabile	Sussidi federali		Sussidi cantonali	
		%	Fr.	%	Fr.
a) colture, sentieri, strade e imprevisti	1.380.000,—	72	993.600,—	25	345.000,—
b) spese diverse	120.000,—	50	60.000,—	47	56.400,—
Totale	1.500.000,—		1.053.000,—		401.400,—

Nello stesso anno iniziarono i lavori. Nella costruzione della strada — base per il risanamento — si ebbero subito imprevisti e complicazioni che portarono a un forte sorpasso nelle spese. I motivi possono essere così ricapitolati :

a) *Modificazioni del progetto della strada in fase di realizzazione per necessità tecniche*

Il progetto dovrebbe secondo la legge essere elaborato per piste trainabili. Ora nelle nostre condizioni ambientali la realizzazione di queste piste non è possibile, perchè esse risulterebbero praticamente inservibili. Perciò, con l'accordo dell'Ispettorato forestale federale, le strade dei progetti di risanamento pedemontano vengono costruite in modo da risultare in effetti strade jeep. Nel caso di Aurigeno, a causa della particolare natura morfologica del terreno, assai scosceso e accidentato, nonchè della natura geologica, la strada per jeep ha dovuto essere eseguita in maniera più accurata, soprattutto nei risvolti dei tornanti, onde permettere il transito delle macchine operatrici. Sono stati conseguentemente ridimensionati alcuni muri di sostegno e si è reso necessario l'abbattimento, previa espropriazione, di alcune costruzioni in località Terra di Fuori.

b) *Difficoltà di esecuzione*

L'esame delle offerte rivelò subito un notevole divario dal preventivo. L'offerta migliore infatti era già superiore al preventivo normale (Fr. 437.410,—) di Fr. 92.647,—, mentre la media delle offerte era superiore al preventivo normale di ben Fr. 124.800,—.

L'appalto fu affidato alla ditta migliore offerente (Caldelari Sergio di Ranate). Si ebbero però prolungate sospensioni dei lavori e ripetute diffide alla ditta. Si giunse infine ad un accordo con il quale la ditta L. Poncetta di Prato Vallemaggia continuò i lavori in sostituzione della ditta appaltatrice. Ciò si risolse con perdita non solo di tempo, ma anche di denaro.

c) *Natura geologica, incendio e alluvioni*

La montagna sopra Aurigeno è costituita da gneiss granitici molto compatti ed impermeabili, levigati durante l'epoca glaciale e susseguentemente ricoperti da detriti morenici e di falda abbondanti. La roccia affiorante era scarsa o mancante per larghe tratte, per cui nel progetto si era considerata la situazione abbastanza favorevole.

Purtroppo l'insidia si è manifestata solo quando la roccia è affiorata al momento dell'intaglio della strada, per cui è stato in vari punti necessario intervenire con gli esplosivi laddove era previsto un semplice lavoro di sterro.

Nel 1965 vi fu inoltre un furioso incendio che distrusse la boscaglia di tutta la zona. Essa, pur di scarso valore forestale, assicurava tuttavia una buona protezione dalle alluvioni.

L'anno successivo cominciarono a manifestarsi i primi effetti dannosi delle acque. Particolarmente gravi furono poi le conseguenze del tremendo nubifragio che si abbattè nella zona nell'estate del 1967. Le acque si raccolsero e si scaricarono sulla strada. Fu necessario il ripristino quasi completo della sede stradale, nonchè la riattazione di molti manufatti danneggiati.

Inoltre dopo questa calamità si rivelarono indispensabili alcuni manufatti non previsti, nonchè la pavimentazione bituminosa.

d) *Aumenti dei salari e dei prezzi*

Il progetto di dettaglio della strada risale al 1962. Si devono considerare gli aumenti salariali di questi ultimi anni e il maggior costo dei materiali impiegati.

2. IL SUSSIDIAMENTO FEDERALE

Il progetto suppletorio fu sottoposto all'Autorità federale in data 17 luglio 1968. Subito sorsero discussioni con il Dipartimento federale delle finanze. Malgrado un giudizio favorevole, dopo sopralluogo, dell'ispettore generale delle foreste della Confederazione, ing. De Coulon, non è stato possibile ottenere un sussidiamento delle opere suppletorie in misura uguale a quelle del primo progetto. Il 17 dicembre 1969 il Dipartimento federale dell'interno ha assegnato i seguenti sussidi per il progetto suppletorio, del costo di complessivi franchi 500.000,— :

72 %	di Fr. 130.000,—	Fr. 93.600,—
40 %	di Fr. 280.000,—	Fr. 112.000,—
32 %	di Fr. 90.000,—	Fr. 28.800,—
		<u>Fr. 234.400,—</u>

Totale

3. CONCLUSIONI

Il progetto suppletorio prevede una spesa complessiva di Fr. 500.000,—, di cui Fr. 90.000,— per la pavimentazione, opera quest'ultima non ancora eseguita. Proponiamo pertanto i seguenti sussidi cantonali, che tengono conto della misura del sussidio federale :

a) differenza tra preventivo e costi di esecuzione lavori 35 % di Fr. 280.000,—	Fr. 98.000,—
b) espropriazioni, direzione lavori e assistenza e spese varie 25 % di Fr. 130.000,—	Fr. 32.500,—
c) pavimentazione strada 35 % di Fr. 90.000,—	Fr. 31.500,—
d) sussidio straordinario 18 % di Fr. 500.000,—	Fr. 90.000,—
Totale al massimo	<u>Fr. 252.000,—</u>

Con questo sussidiamento resta a carico del Patriziato di Aurigeno la somma di Fr. 13.600,—, pari al 3 % circa dell'importo totale, così come stabilito anche nel progetto iniziale. D'altra parte il Patriziato di Aurigeno non è assolutamente in grado di sopportare spese maggiori, privo com'è di qualsivoglia fonte di guadagno. Non si può dimenticare il valore della sua iniziativa, non solo per il rimboschimento, ma anche per l'interesse generale della strada che è stata la base per l'importante strada agricola per i monti di Dunzio, eseguita in sede di R.T.

Vi invitiamo pertanto a dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio per il risanamento della zona pedemontana castanile nel Comune di Aurigeno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 giugno 1970 n. 1662 del Consiglio di Stato ;

vista la risoluzione 17 dicembre 1969 del Dipartimento federale dell'interno che

approva il progetto e il preventivo suppletorio per il risanamento della zona pedemontana castanile nel Comune di Aurigeno accordando un sussidio di franchi 234.000,— al massimo ;

visto l'art. 3 del decreto federale 21 dicembre 1956 sulla partecipazione della Confederazione alla ricostituzione delle foreste affette dal cancro della corteccia del castagno ;

visto il decreto legislativo 21 luglio 1958 concernente il risanamento della zona pedemontana ticinese,

decreta:

Art. 1. — E' concesso sulle opere del progetto suppletorio per il risanamento della zona pedemontana castanile nel Comune di Aurigeno, preventivato in franchi 500.000,— il seguente sussidio :

a) differenza tra preventivo e costi d'esecuzione lavori 35 % di Fr. 280.000,—	Fr. 98.000,—
b) espropriazioni, direzione lavori e assistenza e spese varie 25 % di Fr. 130.000,—	Fr. 32.500,—
c) pavimentazione strada 35 % di Fr. 90.000,—	Fr. 31.500,—
d) sussidio straordinario 18 % di Fr. 500.000,—	Fr. 90.000,—
Totale al massimo	<u>Fr. 252.000,—</u>

Il sussidio va a carico della voce « risanamento zona pedemontana » iscritta a bilancio nei crediti ordinari del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 2. — Sono applicabili per il resto le condizioni stabilite dal decreto legislativo 10 luglio 1963, riguardante il progetto iniziale.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.